



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

**Determinazione numero 435 del 24/12/2019**

**OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI DI VIALE MONTE KOSICA N. 136 A MODENA. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI POSA PARETI IN CARTONGESSO E CONTROSOFFITTI- CAT OG1-IMPRESA CONSORZIO BASSOLI SOC. COOP. .**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione Dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 310 del 04/12/2018 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 2.252.727,27 che venivano affidati, in esito a procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 05/09/2019 all'impresa **CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI** con sede in Modena via Giardini 1305 C.F. e P. IVA 03126320369 per un importo contrattuale netto di € 2.150.175,15 di cui € 1.948.490,32 per lavori e € 201.684,83 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 10% impegnati al cap.563 prenot. 467/19 e 466/19 del peg 2019).Il Consorzio ha indicato quale esecutrice dei lavori la consorziata **COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL** con sede in Modena via Giardini 1305/c C.F./P.IVA 03542700368.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 07/10/2019 sotto le riserve di legge.

In data 17/12/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 40112 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **posa pareti in cartongesso e controsoffitti** rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa **CONSORZIO BASSOLI SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Carpi (MO) via Lago di Carezza 6/B Cod. Fisc. e P.IVA 03357190366 per un importo di € 19.992,92 I.V.A. esclusa, di cui € 608,000 per oneri relativi alla sicurezza .

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 74/12 convertito in L. 122/12 per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione nelle sezioni " Fornitura moduli prefabbricati" e " Fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici" con provvedimento n.51025 del 16/7/2018 attualmente in corso di rinnovo.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n.207/2010 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
  - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
  - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che in caso contrario, al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione, si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che le norme di gara di gara hanno disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
  - l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
  - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
  - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
  - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
  - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 645.052,54, pertanto con il presente subappalto di € 19.992,92 e a seguito dei subappalti precedentemente autorizzati resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 535.682,99.

Si dà atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 per avere svolto lavori analoghi per un importo superiore a quello oggetto del presente subappalto e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Lavori pubblici Ing. Alessandro Manni.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **CONSORZIO STABILE MODENESE SOC. CONSORTILE PER AZIONI** con sede in Modena via Giardini 1305 C.F. e P. IVA 03126320369 a subappaltare all'impresa **CONSORZIO BASSOLI SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Carpi (MO) via Lago di Carezza 6/B Cod. Fisc. e P.IVA 03357190366 i lavori di **posa pareti in cartongesso e controsoffitti** rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di **€ 19.992,02 I.V.A.** esclusa di cui € 608,00 per oneri relativi alla sicurezza ;

2) di dare atto che per quanto concerne la regolarità contributiva del Consorzio Bassoli, non risultando effettuabile mediante durc on line presso gli enti previdenziali, è stata inoltrata richiesta alla gestione separata per i soci, attualmente in verifica per uno di essi ( prot. INAIL \_ 19612244 del 19/12/2019), pertanto l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito della suddetta verifica contributiva;

3) di dare atto che l'impresa **CONSORZIO BASSOLI SOC. COOP.** è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta per avere svolto lavori analoghi al presente e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalle norme di gara il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al

subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

5) di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione nelle sezioni " Fornitura moduli prefabbricati" e " Fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici" con provvedimento n.51025 del 16/7/2018 attualmente in corso di rinnovo;

6) di dare atto che il codice CIG è 7707150D5E e il codice C.U.P. è G97D17000170004;

7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 535.682,99 come importo limite subappaltabile di contratto;

8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE MODENESE, alla Ditta subappaltatrice CONSORZIO BASSOLI SOC. COOP., al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;

9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F752 rif arch.211.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)